

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERA 31 ottobre 2019.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati.

Art. 1.

Istituzione

1. È istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione e dell'art. 162 del Regolamento del Senato, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, sullo sfruttamento e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro pubblici e privati, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

Composizione

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un'equilibrata rappresentanza tra i generi.

2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per le elezioni suppletive.

6. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attività di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente può proporre modifiche alle norme regolamentari.

7. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

8. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.

Art. 3.

Compiti

1. La Commissione accerta:

a) l'entità dello sfruttamento del lavoro con particolare riguardo agli strumenti di prevenzione e repressione;

b) l'entità della presenza dei minori, con particolare riguardo ai minori provenienti dall'estero e alla loro protezione ed esposizione a rischio;

c) l'incidenza del fenomeno della presenza di imprese controllate direttamente o indirettamente dalla criminalità organizzata, nonché il rispetto della normativa in caso di appalti e subappalti con specifico riguardo ai consorzi, al fenomeno delle cooperative di comodo, alle reti di impresa e ai siti produttivi complessi, con particolare evidenza ai settori sensibili come edilizia e logistica;

d) la presenza delle cooperative spurie sul territorio nazionale, che operano in violazione della normativa vigente ed esercitano concorrenza sleale, al fine di tutelare la funzione sociale della cooperazione, ai sensi dell'art. 45 della Costituzione;

e) la congruità delle provvidenze previste dalla normativa vigente a favore dei lavoratori o dei loro familiari in caso di infortunio sul lavoro;

f) l'idoneità dei controlli da parte degli organi di vigilanza sull'applicazione delle norme antinfortunistiche;

g) la dimensione e la gravità degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo alla tutela delle vittime e delle loro famiglie;

h) le cause degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alla loro entità nell'ambito del lavoro nero o sommerso e del doppio lavoro;

i) l'incidenza complessiva del costo degli infortuni sul lavoro sulla dimensione familiare dei lavoratori, sulla produttività delle imprese, sul Servizio sanitario nazionale e sul sistema economico;

l) eventuali nuovi strumenti legislativi e amministrativi da proporre al fine della prevenzione e della repressione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

m) l'incidenza e la prevalenza del fenomeno degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali in ragione dell'età, del genere e del luogo di residenza delle vittime, attraverso lo svolgimento di appropriate analisi.

Art. 4.

Durata e relazione conclusiva

1. La Commissione è istituita per la durata della XVIII legislatura. La Commissione riferisce al Senato ogni qual volta lo ritenga opportuno. La Commissione presenta una relazione scritta, con cadenza annuale e a conclusione dei lavori, sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.



Art. 5.

Poteri e limiti

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale.

3. La Commissione ha facoltà di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto.

5. La Commissione ha facoltà di acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalità della presente inchiesta.

6. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 6 dell'art. 2 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.

7. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

8. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte di altre Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.

9. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

10. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, nelle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

11. Si applica l'art. 203 del codice di procedura penale.

Art. 6.

Obbligo del segreto

1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico.

Art. 7.

Spese di funzionamento

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 7.000 euro per l'anno 2019 e di 80.000 euro per ciascun anno successivo di durata della Commissione e sono poste a carico del bilancio interno del Senato. Il Presidente del Senato può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata da certificazione delle spese sostenute.

Roma, 31 ottobre 2019

Il Presidente: ALBERTI CASELLATI

LAVORI PREPARATORI

(Documento XXII, n. 4):

Presentato dai senatori Tommaso NANNICINI, Edoardo PATRIARCA, Alessandro ALFIERI, Caterina BINI, Monica CIRINNÀ, Eugenio COMINCINI, Giuseppe Luigi Salvatore CUCCA, Vincenzo D'ARIENZO, Valeria FEDELI, Andrea FERRAZZI, Laura GARAVINI, Francesco GIACOBBE, Vanna IORI, Simona Flavia MALPEZZI, Salvatore MARGIOTTA, Antonio MISIANI, Matteo RICHTI, Dario STEFANO, Valeria VALENTE, Vito VATTUONE il 17 maggio 2018.

Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 24 luglio 2018, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 12ª Commissione permanente.

(Documento XXII, n. 7):

Presentato dai senatori Loredana DE PETRIS e Vincenzo GARRUTI il 2 luglio 2018.

Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 24 luglio 2018, previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 10ª Commissione permanente.

(Documento XXII, n. 20):

Presentato dai senatori Mario TURCO, Iunio Valerio ROMANO, Maria Domenica CASTELLONE, Susy MATRISCIANO, Cataldo MININNO, Daniela DONNO, Sabrina RICCIARDI, Agostino SANTILLO, Gabriella DI GIROLAMO il 7 agosto 2018.

Assegnato alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 24 settembre 2019, previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 12ª Commissione permanente.

(Documento XXII, n. 21):

Presentato dai senatori Vincenzo CARBONE, Domenico DE SIANO, Francesco BATTISTONI, Claudio FAZZONE, Marco SICLARI, Maurizio GASPARRI, Fiammetta MODENA, Sandro Mario BIASOTTI, Dario DAMIANI, Pa-



ola BINETTI, Alberto BARACHINI, Roberta TOFFANIN, Luigi VITALI, Maria-rosaria ROSSI, Giacomo CALIENDO, Salvatore SCIASCIA, Giuseppe MOLES, Raffaele FANTETTI, Luigi CESARO, Maria Alessandra GALLONE, Barbara MASINI, Renato SCHIFANI, Enrico AIMI, Antonio BARBONI, Andrea CANGINI, Giancarlo SERAFINI, Elena TESTOR, Maria RIZZOTTI, Gilberto PICHETTO FRATIN, Marco PEROSINO, Massimo Vittorio BERUTTI, Massimo FERRO, Adriano PAROLI, Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, Nazario PAGANO, Paolo ROMANI, Antonio SACCONI, Gaetano QUAGLIARIELLO, Francesco Maria GIRO, Lucio MALAN, Anna Carmela MINUTO, Gabriella GIAMMANCO, Anna Maria BERNINI, Emilio FLORIS, Antonio DE POLI il 9 ottobre 2019.

Assegnato alla 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, l'11 ottobre 2019, previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a, della 7^a e della 12^a Commissione permanente.

(Documento XXII, n. 22):

Presentato dai senatori Francesco LAFORGIA, Pietro GRASSO, Lore-dana DE PETRIS, Vasco ERRANI il 16 ottobre 2019.

Assegnato alla 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 17 ottobre 2019, previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a e della 12^a Commissione permanente.

(Documento XXII, n. 23):

Presentato dai senatori Tiziana NISINI, William DE VECCHIS, Nadia PIZZOL il 22 ottobre 2019.

Assegnato alla 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 22 ottobre 2019, previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a e della 12^a Commissione permanente.

(Documento XXII, n. 24):

Presentato dai senatori Tommaso NANNICINI, Francesco LAFORGIA, Susy MATRISCIANO, Annamaria PARENTE, Julia UNTERBERGER, Giuseppe AUDDINO, Antonella CAMPAGNA, Barbara GUIDOLIN, Mauro Antonio Donato LAUS, Simona Nunzia NOCERINO, Sergio ROMAGNOLI, Iunio Valerio ROMANO il 24 ottobre 2019.

Assegnato alla 11^a Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), in sede redigente, il 24 ottobre 2019, previ pareri della 1^a, della 2^a, della 5^a e della 12^a Commissione permanente.

La 11^a Commissione permanente ha avviato l'esame congiunto dei documenti XXII, nn. 4, 7, 20, 21, 22 e 23 nella seduta del 23 ottobre 2019. L'esame è proseguito nella seduta del 29 ottobre 2019, con la congiunzione della discussione del documento XXII, n. 24, e con la sua adozione quale testo base per il prosieguo della discussione. Nella seduta del 31 ottobre 2019 la Commissione ha approvato, con modificazioni, il testo base, conferendo alla relatrice PARENTE il mandato a riferire favorevolmente sul testo, come emendato, a proporre l'assorbimento dei documenti connessi XXII, nn. 4, 7, 20, 21, 22 e 23 e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

Nella seduta n. 161 del 31 ottobre 2019, l'Assemblea ha discusso dalla sede redigente i documenti XXII, nn. 4, 7, 20, 21, 22, 23 e 24, approvando con votazione dei singoli articoli e con votazione finale il documento XXII, n. 24. Sono risultati assorbiti i connessi documenti XXII, nn. 4, 7, 20, 21, 22 e 23.

19A07001

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 agosto 2019.

Disposizioni sull'organizzazione e il funzionamento del Computer security incident response team - CSIRT italiano.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, concernente attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dell'Unione e, in particolare, l'art. 8 riguardante gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente - CSIRT;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, e, in particolare, l'art. 17, comma 14;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 7;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche e, in particolare, l'art. 16-bis, comma 4;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale e, in particolare, le disposizioni in materia di funzioni dell'Agenzia per l'Italia digitale e di sicurezza informatica;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 febbraio 2017, recante direttiva concernente indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 13 aprile 2017;

Ravvisata l'opportunità di costituire il CSIRT italiano presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, al fine di assicurare un più efficace coordinamento e un più stretto raccordo con il punto di contatto unico di cui all'art. 7, comma 3, e l'organo di cui all'art. 12, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65;

Ritenuto pertanto, che l'organizzazione del CSIRT italiano debba essere disciplinata, per tutto quanto non previsto dal presente decreto, dal regolamento di cui all'art. 4, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124 e che per il personale di cui si deve avvalere il CSIRT italiano ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio

